

## Ordine degli Ingegneri della provincia di Agrigento.

13/05/2022 r0.4

### Indice

1 - Introduzione e scopo del documento .....	2
2 – I Rischi per la collettività e la Nazione ...	4
3 - Ambito di applicazione	6
4 – Principali norme applicabili .....	7
5 - Segnalazioni e pratiche scorrette delle P.A. ....	10
6 – Indirizzi operativi in sanatoria per la P.A. ....	12
7 – Diffida ad adempiere	14
Contatti .....	15

# Linee guida sulla Figura professionale dell'informatico nella P.A.

**Informativa sull'ipotesi di istigazione all'esercizio abusivo di professione riservata ed infrazione sistematica e diffusa da parte delle pubbliche amministrazioni degli obblighi di legge.**

*<< una semplice "cattiva abitudine" non può andare oltre il perimetro della legge >>*



## Quali impatti?

---

- Sistemi strategici
- Banche dati
- Servizi
- Energia
- Infrastrutture
- Ordine pubblico
- Rischi sociali
- Costi sociali

## Da quando c'è l'obbligo?

---

- Dal 2001

## Ci sono eccezioni?

---

- NO!

## Vale anche per gli appalti?

---

- SI!

## Rappresenta reato?

---

## I - Introduzione e scopo del documento

Gran parte delle attività, servizi e prodotti inerenti all'**ingegneria dell'informazione** rappresentano la spina dorsale della Nazione, essendo ad essi demandati il controllo di banche dati strategiche, servizi indispensabili, centrali elettriche, ospedali, porti, autostrade, aeroporti, sistemi militari, infrastrutture critiche, ecc....

In una visione settorializzata dei servizi pubblici a livello generale, l'**ingegneria dell'informazione** risulta essere di fondamentale interesse non solo strategico, ma anche sociale, avendo risvolti diretti e/o trasversali per tutte le attività di pubblico interesse e pertanto rappresenta un insieme di valori ed interessi assolutamente meritevoli di estrema e rigorosa tutela normativa.

L'**ingegneria dell'informazione** e di conseguenza tutti i soggetti che possono essere inquadrati in tale ambito, hanno sempre avuto, a partire dagli anni 70, un ruolo fondamentale per lo sviluppo del "Sistema Paese", garantendo al contempo il progresso tecnologico e salvaguardando la sicurezza della gestione dei vari processi coinvolti, i quali direttamente o indirettamente poi si riflettono inevitabilmente sulla qualità di vita dei cittadini/utenti, arrivando anche a condizionarne pesantemente le esistenze.

Basti pensare a servizi pubblici essenziali, sociali o di emergenza che, per poter dare seguito al proprio mandato istituzionale, fanno esclusivo e pervasivo uso di tecnologie di comunicazione, trasmissione ed elaborazione dati, i quali in qualche modo sono stati pensati, progettati, costruiti e mantenuti da soggetti che obbligatoriamente ed in forza di legge DEVONO, o meglio DOVREBBERO, detenere determinate competenze indispensabili.

Negli anni si è assistito ad una disomogenea applicazione, se non una totale violazione sistematica da parte delle pubbliche amministrazioni, del riconoscimento che la legge assegna agli ingegneri dell'informazione.

Volendo intervenire nel merito, l'art. 46, comma 1 del DPR 328/2001 s.m.i., determina chiaramente le attività professionali di esclusiva spettanza che formano oggetto della professione, mentre il riscontro dato dalla realtà è ben diverso.

Pur non ammettendo la legge eccezione alcuna e prevedendo persino il reato di "esercizio abusivo della professione" ampiamente normato dal nostro Codice penale, si assiste ad una sistematica infrazione da

- SI! Lo prevede la legge.

## **Può comportare anche danno erariale?**

---

- SI!

parte delle Pubbliche Amministrazioni le quali, modulando contratti o regolamenti interni, permettono l'accesso a funzioni proprie delle professioni riservate, a soggetti privi di qualsivoglia titolo, in danno alla collettività.

Si rileva altresì un ingiusto rapporto discriminatorio con altre figure professionali riconosciute e normate all'interno delle varie amministrazioni dello Stato quali il medico, l'avvocato, l'ingegnere Civile/Edile/Ambientale/Industriale, il revisore contabile, lo psicologo, il sociologo, ecc..., lo stesso non si può affermare per l'ingegnere dell'informazione, essendo di fatto **INESISTENTE** la relativa posizione giuridica e professionale nel mondo della P.A., che ricordiamo essere imposto per legge.

La non esistenza della posizione giuridica specifica ha radici storiche, essendo l'informatica nella P.A. realtà tangibile solo dalla fine degli anni 70 del XX secolo e se paragonata a professioni storiche come il medico o l'architetto, è facile aspettarsi una resistenza culturale in merito.

All'epoca non esisteva ancora l'ingegnere dell'informazione e di conseguenza non poteva essere istituita la relativa figura, condizione che purtroppo perdura ancora oggi a distanza di ben 21 anni, ben oltre i termini di applicazione perentori dettati dal relativo D.P.R. 328/2001.

Dal 2001 in poi, non avrebbe dovuto essere possibile inquadrare come dipendenti o funzionari "non professionisti" in una qualsiasi Pubblica Amministrazione, un soggetto che praticamente svolge le funzioni proprie di ingegnere dell'informazione senza titolo e presumibilmente senza nemmeno le necessarie conoscenze di base.

---

---

## Quali sono i rischi?

- Attacchi informatici
- Blocco di servizi essenziali
- Azioni terroristiche
- Sabotaggio da parte di paesi ostili
- Sicurezza nazionale
- Credibilità delle istituzioni
- Decadimento della qualità del prodotto SW
- Cybersecurity failure
- Danni di immagine
- Danni patrimoniali
- Blackout sistemi energetici
- Perdita di dati sensibili
- Ransomware

## Le stime sono attendibili?

I dati sono stati elaborati dal WEF, organismo internazionale accreditato per rischi globali.

## 2 – I Rischi per la collettività e la Nazione

Dal 2020 sono in costante crescita gli attacchi informatici, che nella gran parte dei casi sfruttano falle ed errori di progettazione insiti in progetti complessi come quelli informatici.

Ne deriva un chiaro segnale come le infrastrutture, le banche dati ed i sistemi in generale non possono essere lasciati in balia di soggetti improvvisati e senza alcuna legittimazione.

L'associazione Italiana per la sicurezza informatica CLUSIT, nel rapporto 2022 sulla sicurezza ICT in Italia riscontra che: *“Nel 2021 gli attacchi nel mondo sono aumentati del 10% rispetto all’anno precedente, e sono sempre più gravi. Le nuove modalità di attacco dimostrano che i cyber criminali sono sempre più sofisticati e in grado di fare rete con la criminalità organizzata.”*

L'agenzia per la cybersicurezza nazionale (feb. 2022) avverte: *“Attesi attacchi informatici provenienti dalla Russia e da Paesi orientali”. La possibilità di attacchi su larga scala coinvolge i Paesi schierati con l’Ucraina”*. Sono stati identificati come obiettivi sensibili e privilegiati in Italia: Ospedali, aziende sanitarie, infrastrutture petrolifere ed energetiche.

Il WEF (World Economic Forum) nel rapporto annuale sui rischi globali 2021 (*The Global Risks Report 2021 16th edition*), classificò gli orizzonti dei rischi globali, tra cui rientrano a pieno titolo quelli riscontrati nel 2021/2022, come l’attacco informatico subito dal Servizio Sanitario Regione Lazio nel luglio 2021 che bloccò le vaccinazioni, innumerevoli altre istituzioni centrali dello Stato (Inps, ENAC, Inail, Amministrazioni territoriali, ecc...), gli attuali (2022) attacchi da parte di hacker Russi, spesso derivanti da carenze organizzative e di formazione specifica nella P.A..

ORIZZONTE TEMPORALE	EFFETTO
da zero a 2 anni	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cybersecurity failure 39%</li> <li>• Digital inequality 38,3%</li> </ul>
da 3 a 5 anni	<ul style="list-style-type: none"> <li>• IT infrastructure breakdown 53,3%</li> <li>• Cybersecurity failure 49%</li> <li>• Tech governance failure 48,1%</li> </ul>
da 3 a 5 anni	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adverse tech advances 50,2%</li> </ul>

La bontà di tali stime si riscontra tragicamente nella realtà odierna, volendo citare un caso emblematico nell’orizzonte a breve termine [0-2]

## Rischi 2022?


Cybersecurity failure  
39%

## Rischi 2023-2025?

Cybersecurity failure  
49%  
Tech Governance failure  
48,1%

anni, l'attacco informatico subito dalla Regione Lazio nel luglio 2021 e da altre istituzioni centrali dello Stato, tutti derivanti da carenze organizzative, dall'impiego di dubbie professionalità non in linea con l'ordinamento giuridico e carenza di formazione specifica.

Di seguito una immagine del report 2021 che mette in relazione l'impatto atteso da una minaccia e la confidenza del modello statistico adottato. La minaccia "Cybersecurity failure" svetta sulle altre di interesse, risultando persino in linea con i fatti di cronaca attuale (2022).



## Chi è interessato?

---

- Tutti i comparti della P.A.
- Enti pubblici non economici
- Aziende autonome
- Appaltatori

## Chi deve vigilare?

---

- Tutti gli enti e le organizzazioni della P.A.
- Dirigenti
- Responsabili
- Coordinatori
- Referenti
- Procure della Repubblica territorialmente competenti.

## 3 - Ambito di applicazione

Il presente documento può essere applicato a tutti i comparti della P.A. che a titolo esemplificativo e non esaustivo di seguito si riportano:

1. Comparto Funzioni Centrali
  - a. Ministeri (Finanze, Giustizia, Difesa, Interno, ecc...)
  - b. Agenzie Fiscali (Agenzia delle Entrate, Dogane e Monopoli)
  - c. Aziende
  - d. Enti Pubblici non economici "EPNE" (Inps, Inail, CRI, CONI, ENAC, ecc...)
  - e. Enti art. 70 d.lgs. 165/2001 (CNEL)
2. Comparto Funzioni Locali
  - a. Regioni ed autonomie locali
3. Comparto Istruzione e Ricerca
  - a. Ricerca
  - b. Scuola
  - c. Accademie e conservatori
  - d. Università
4. Comparto Sanità
  - a. Sanità (SSN, ASL, Aziende Ospedaliere, ecc...)
5. Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dalla stessa definizione di comparto traspare l'enormità della macchina organizzativa necessaria in ogni singolo ambito, come anche l'incidenza che potrebbe avere su tutti gli aspetti della vita di un generico cittadino, il quale si troverebbe a rischio a causa di una condotta moralmente sbagliata, censurabile e radicata quale quella in esame.

---

---

## Le norme

Costituzione Art. 33  
Codice Civile Art. 2229  
Codice Penale Art. 348  
DPR 328/01 Art. 46 c.1  
Direttiva 2005/36/EC  
Privacy / GDPR  
D. Lgs. 259/2003  
D. Lgs. 50/2016  
ecc...

**Sono un  
dirigente /  
responsabile /  
coordinatore /  
referente della  
P.A. e dirigo /  
coordino altri  
informatici  
senza  
abilitazione.  
Cosa rischio?**

Da 1 a 5 anni di  
reclusione, multa da  
15.000 a 75.000 euro,  
oltre confisca delle  
attrezzature e proventi,  
sanzione disciplinare.

## 4 – Principali norme applicabili

Si individuano le principali norme attuali (i.e. 2021), caratterizzanti il settore dell'**ingegneria dell'informazione**.

Art. 33 Costituzione

Si prescrive l'obbligatorietà di un esame di stato per l'abilitazione professionale

*"OMISSIS ... È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale... OMISSIS ..."*

Art. 2229 c.c.

***Per l'esercizio delle professioni intellettuali è necessaria l'iscrizione all'albo (e di riflesso il possesso del titolo di studio con superamento dell'esame di abilitazione Ndr) ed inoltre lo Stato deve vigilare sul rispetto di tale dispositivo.***

*"La legge determina le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi [2061] ... OMISSIS ... sotto la vigilanza dello Stato, salvo che la legge disponga diversamente"*

Art. 348 c.p.

L'esercizio di attività professionale riservata e sottoposta all'iscrizione configura il reato previsto dall'articolo 348 del codice penale, ovvero l'esercizio abusivo di una professione.

*"Chiunque abusivamente esercita una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato [2229] è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni con la multa da euro 10.000 a euro 50.000.*

*La condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e, nel caso in cui il soggetto che ha commesso il reato eserciti regolarmente una professione o attività, la trasmissione della sentenza medesima al competente Ordine, albo o registro ai fini dell'applicazione dell'interdizione da uno a tre anni dalla professione o attività regolarmente esercitata.*

*Si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 15.000 a euro 75.000 nei confronti del professionista che ha determinato altri a commettere il reato di cui al primo comma ovvero ha diretto l'attività delle persone che sono concorse nel reato medesimo."*

## Sono un informatico della P.A., senza abilitazione. Cosa rischio?

Da 6 mesi a 3 anni di reclusione, multa da 10.000 a 50.000 euro, oltre confisca delle attrezzature e dei proventi, sanzione disciplinare.

## Un sistema informatico va progettato e collaudato da un soggetto abilitato?

SI! Sempre!

Ci sono eccezioni al progetto, collaudo, mantenimento, ecc... di impianti e sistemi da parte

Il requisito dell'abusività richiede che la professione sia esercitata in mancanza di almeno uno dei requisiti richiesti dalla legge:

- conseguimento del titolo di studio idoneo;
- superamento dell'esame di Stato per ottenere l'abilitazione all'esercizio della professione;
- iscrizione presso il corrispondente albo professionale.

La ratio della norma voluta dal legislatore è volta a tutelare l'interesse pubblico nei confronti di attività e professioni socialmente rilevanti, mirando ad impedirne l'esercizio da parte di soggetti, a qualunque titolo, inadeguati.

Soggetti passivi del reato vengono in linea generale identificati nello Stato, la comunità ed i privati.

L'orientamento giurisprudenziale attuale, inoltre:

- censura atti tipici della professione svolti anche in forma gratuita, integra come fattispecie di reato anche gli atti relativamente liberi, poiché connessi agli atti tipici e se svolti in maniera organizzata, continuativa e remunerata Cass. Pen. Sez. VI, sent. n. 49 08/01/2003);
- conferisce all'art. 348 c.p. la qualità di "norma in bianco", ovvero che contiene un rinvio ad altre norme specifiche ai fini della determinazione delle professioni riservate ed i vincoli per accedervi;
- conferisce al reato la natura istantanea, poiché è sufficiente anche un solo atto isolato (Cass. Pen. Sez. II, sent. n. 43328 del 24/11/2011);
- ai fini della configurabilità del reato, non rileva l'assenza di scopo di lucro, il movente di carattere privato od il consenso alla prestazione da parte del destinatario, essendo sufficiente la consapevolezza della mancanza del titolo abilitativo (Cass. Pen Sez. II, sent. n. 10816 del 21/10/2000).

D.P.R. 328/2001 art. 46 c.1

Le attività professionali che formano oggetto della professione di ingegnere sono così ripartite tra i settori di cui all'articolo 45, comma 1: ... *OMISSIS* ...

*c) per il settore "ingegneria dell'informazione": la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo e la gestione di impianti e sistemi elettronici, di automazione e di generazione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni.*

Tale dispositivo rappresenta una premessa tautologica, essendo che non può esistere una professione regolamentata senza attività riservate e di "esclusiva spettanza", fatto questo ribadito dal CNI con circolare n. 194/XVIII Sess. (Prot. 19/03/2013 U-rsp/1446/2013) proprio in merito ad una richiesta specifica di chiarimento sulla regolamentazione del settore dell'**Ingegneria dell'informazione**, dove

## di soggetti non abilitati?

---

NO! Mai!

**Delle attività riservate fanno parte anche la dislocazione e messa in esercizio, acceptance test, monitoraggio, valutazioni e controllo dei lavori?**

---

Si!

in conclusione si affermava che: *“Le suddette attività professionali sono quindi riservate per legge agli iscritti all'albo degli Ingegneri e non possono essere esercitate dai soggetti che non sono iscritti all'albo di categoria.”*

Altre norme a contorno

Si citano per completezza di trattazione ed in maniera non esaustiva le seguenti norme applicabili:

- Direttiva 2005/36/EC. In un'ottica di armonizzazione, anche l'Unione Europea con questa direttiva, definiva quali sono le professioni regolamentate e le necessarie attività ad esse riservate, di cui fa ovviamente parte anche l'**ingegneria dell'informazione**, norma attuata in Italia con il D. Lgs. 206/2007.
  - General Data Protection Regulation (GDPR) ex Codice Privacy, che attraverso prescrizioni che ricadono nell'ambito dell'**ingegneria dell'informazione** ne delinea gli ambiti applicativi.
  - D. Lgs 259/2003 "Codice delle Comunicazioni Elettroniche" e s.m.i. con recepimento della Direttiva Europea 2009/140/CE (D. Lgs 70/2012), modificato da D.L. 32/2019 convertito con modificazioni dalla L. 55/2019, modificato dal D.L. 76/2020 convertito con modificazioni dalla L. 120/2020.
  - Dlgs 50/2016 "CODICE DEGLI APPALTI" aggiornato con le modifiche dal D.L. 76/2020, convertito con modificazioni, dalla L. 120/2020.
- 
-

**Chiunque può essere nominato “informatico”?**

---

NO!

**Un contratto di lavoro può agire contro legge?**

---

NO!

**Un ordine di servizio può agire contro legge?**

---

NO!

**Gli “informatici” sono professionisti?**

---

SI!

**La formazione specifica è obbligatoria?**

---

SI!

## 5 - Segnalazioni e pratiche scorrette delle PP.AA.

Da una semplice ricognizione, la quasi totalità delle PP.AA. ed enti assimilabili, risultano morosi o addirittura permettono l'accesso a posizioni tipiche dell'**ingegneria dell'informazione** a soggetti non laureati od in possesso di lauree palesemente estranee all'ambito in esame. Non si hanno notizie di casi ove si prevedano esclusivamente il possesso della laurea specifica e relativa abilitazione.

Risulta consolidato il fatto che l'informatico nella P.A., agisca ed espliciti la propria funzione lavorativa secondo un contratto di lavoro alle dipendenze dirette della singola istituzione oppure attraverso prestatori di servizi, regolati da contratti di appalto.

I profili di inadempienza sono rinvenibili negli stessi bandi di selezione, dove si fa specifico riferimento a diplomi di istruzione di II grado, il possesso di specifica laurea senza menzionare abilitazioni all'esercizio della professione, o altri ancora dove vengono “parificate” lauree in Matematica, Fisica, Statistica sempre senza ulteriore possesso di abilitazione all'esercizio.

Non sono da meno i capitolati tecnici dei disciplinari di gara reperibili sui siti istituzionali, dove in un caso emblematico analizzato, volto “all'affidamento della fornitura dei servizi di sviluppo, reingegnerizzazione e di manutenzione di software istituzionale”, si richiedevano profili professionali agli appaltatori in cui: cit. “...Ad esempio, 5 anni addizionali di esperienza professionale nel settore informatico possono corrispondere ad una cultura equivalente ad una laurea in discipline scientifiche.”

Paradossalmente e di conseguenza per potere progettare, sviluppare e mantenere il software e le banche dati strategiche istituzionali, non sarebbe neanche necessaria la laurea nelle discipline specifiche dell'**ingegneria dell'informazione**. Coerentemente non viene menzionato il possesso di eventuale abilitazione.

Dello stesso tenore ed in palese violazione degli obblighi di legge, sono reperibili circolari, atti di indirizzo, declaratorie di P.A. che declinano competenze dei funzionari informatici in piena sinergia con gli atti tipici della professione di Ingegnere dell'informazione, ma affidandone poi l'esecuzione a soggetti privi di qualsiasi titolo.

## **La formazione specifica è a carico del datore di lavoro?**

---

SI!

## **Sono sempre necessari titoli abilitativi?**

---

SI!

## **Il Responsabile della Transizione Digitale (RTD) deve essere un ingegnere dell'informazione?**

---

SI!

Nelle PP.AA. dove la figura dell'informatico non è inserita in un contesto "professionale" in senso stretto, al pari dei colleghi Avvocati, Medici, Ingegneri Civili/Edili/Ambientali, Geologi, Psicologi, ecc... si riscontra la totale mancanza di congrua, completa e corretta formazione nel campo specialistico, pur essendo il settore assolutamente strategico ed in costante evoluzione.

È pacifico ed assodato che sia obbligo del datore di lavoro formare i propri dipendenti.

In tutti quegli ambiti della P.A. in cui il "core-business" non è "l'informatica", la formazione specifica di settore è spesso (i.e. quasi sempre) demandata al singolo individuo, preferibilmente in orario extralavorativo ed a proprie spese, non essendo riconosciuta quale attività lavorativa. Quando presente, risulta lacunosa, basilare o di scarso interesse tecnico specialistico ed offerta quale mero adempimento burocratico.

A questo si aggiungono ulteriori azioni vessatorie quali, come nel caso in cui un funzionario pubblico che per i propri percorsi di vita si ritrovi iscritto all'ordine degli ingegneri, oltre al tempo libero ed alle risorse economiche personali da destinare alla formazione obbligatoria (30 CFP/anno), ne dovrebbe anche poi sostenere il relativo costo annuo di iscrizione e mantenimento.

Entrambi gli aspetti critici sopra esposti possono essere agevolmente risolti istituendo il relativo profilo, dove in linea con le altre figure professionali presenti (e.g. medici, avvocati, ecc...), vengono già coperti da parte delle Pubbliche Amministrazioni sia i costi di iscrizione all'ordine, che quelli di formazione obbligatoria per i rispettivi albi ed elenchi.

---

---

**È possibile sanare la situazione in autotutela?**

SI!

**Il riconoscimento professionale è obbligatorio?**

SI!

**Sono possibili azioni immediate?**

SI!

**Esistono associazioni o enti di certificazione alternativi per l'accesso alla professione?**

NO!

## 6 – Indirizzi operativi in sanatoria per la P.A.

Ogni P.A., ravvisati elementi di criticità, ha facoltà di agire in autotutela riorganizzando internamente processi operativi ed inquadramenti, risolvendo così un inadempimento reale, in grado di generare solo rischi incontrollabili per la sicurezza Nazionale (e.g. Ultimissimi vari attacchi hacker russi 2022).

Un'azione coordinata risolverebbe un problema reale, in grado di generare solo rischi incontrollabili per la sicurezza Nazionale, come confermato da fatti recenti di cronaca.

Le vie di soluzione sono molteplici e non prescindono dall'istituzione di una necessaria nuova figura giuridica (se inesistente) all'interno della gestione delle risorse umane delle singole amministrazioni dello Stato:

1. creare l'area professionale **"ingegneria dell'informazione"** e l'organizzazione di governo necessaria, anche tramite interpello interno alle singole amministrazioni, che per ragioni economiche, temporali e continuità di servizio, potrebbe essere una soluzione preferibile. Competenze ed inquadramenti dovranno essere in linea con altre figure professionali eventualmente esistenti. Tale attività colmerebbe la lacuna generatasi e protratta nei decenni, garantendo al contempo tutti gli altri lavoratori aventi i requisiti, già impegnati nella stessa area.
2. inserire all'interno di un'area professionale già esistente e congrua (e.g. settore ingegneristico tecnico/edilizio/impianti) un nuovo ramo di ingegnere dell'informazione, con proprie ovvie funzioni indipendenti. Le risorse umane aventi titolo potrebbero essere immediatamente reclutate avviando un interpello interno alle singole amministrazioni, certamente già formate e competenti nel settore specifico dove da anni svolgono di fatto le stesse attività. Tale atto di indirizzo non richiederebbe di certo impegno di spesa e tempi di attuazione come per una selezione per bando pubblico esterno.

Sarebbe auspicabile nell'immediato, assegnare le risorse umane non aventi titolo, alla supervisione di un soggetto abilitato, quale certamente un Ingegnere dell'informazione, laureato ed abilitato alla professione.

## Costi per la P.A?

---

Solo quelli di inquadramento, in linea con le altre figure professionali.

## Possibile interpello interno?

---

SI!

## Il PNRR prevede misure di definizione di nuove figure professionali?

---

SI!

Il D.L. 30/04/2022 n.3 6 “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)” all’art. 1 “Linee di indirizzo per la definizione di nuovi profili professionali” prevede la possibilità di definire piani di fabbisogni, con particolare riguardo all’insieme delle conoscenze e competenze del personale da inquadrare per sostenere la transizione digitale ed ecologica della P.A..

Ci si aspetteranno ampie garanzie dalla parte datoriale per la completa copertura dei costi di iscrizione ed aggiornamento obbligatorio in linea e senza discriminazioni per competenze e retribuzione con le altre figure professionali già citate e presenti nel pubblico impiego (Avvocati, Medici, Geologi, Architetti, Ingegneri edili/civili, ecc...).

Una armonizzazione a livello di Funzione Pubblica, o su indicazione delle singole amministrazioni, porterebbe invece sicuri vantaggi alla collettività, potendo così escludere soggetti non idonei da attività riservate, garantendo al contempo la qualità e la sicurezza di processi, in particolar modo in ambiti sensibili o strategici quale quello proprio delle pubbliche amministrazioni.

---

---

## Chi rischia?

---

- Datore di lavoro
- Rappresentante del datore di lavoro
- Dirigente
- Responsabile / Coordinatore

## È Reato?

---

- Sì, previsto dal codice penale.

## C'è una soluzione?

---

- Sì. Contattare la locale sezione dell'ordine degli ingegneri per maggiori dettagli.

## 7 – Diffida ad adempiere

È tautologico affermare come: <<una semplice “cattiva abitudine” non possa andare oltre il perimetro della legge>>, si prende però atto che la permanenza di situazioni di palese illegalità espone quanto meno il datore di lavoro ed il dirigente “pro tempore”, al reato di “Istigazione all’esercizio abusivo di professione riservata”, condotta criminosa prevista dal nostro codice penale e ad altri addebiti certamente possibili.

Gli Ordini territoriali, con il patrocinio del Consiglio Nazionale Ingegneri, vigileranno e tuteleranno gli interessi della collettività e l’onorabilità della professione, affinché cessino immediatamente le condotte criminose evidenziate.

L’informatica non è solo un esercizio mentale od un insieme di formule più o meno strutturate, ma una vera e propria professione, con proprie regole di base, da cui derivano rischi incalcolabili se inosservate da soggetti per legge non adeguati.

---

---

**Contattate  
l'ordine degli  
ingegneri  
competente per  
territorio per  
informazioni e  
soluzioni**

---

## Contatti

**ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO**

VIA GAGLIO, 1  
92100 AGRIGENTO

TEL: 0922.21594  
CELL: 346.4078840

E-MAIL: [ordine@ordineingegneriagrimento.it](mailto:ordine@ordineingegneriagrimento.it)

PEC: [ordine.agrigento@ingpec.eu](mailto:ordine.agrigento@ingpec.eu)

WEB: [site.ordineingegneriagrimento.it](http://site.ordineingegneriagrimento.it)

---

---